

31684-17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/06/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOMENICO CARCANO
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. STEFANO APRILE
Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA
N. 608/2017
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 44565/2016
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 33/2016 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 12/07/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *F. Bonini*
che ha concluso per *in litem* *il rinvio del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

(omissis)

Ritenuto in fatto

1. (omissis) , maresciallo dell'aeronautica, veniva accusato del reato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, commi 1 e 2, e 47 n. 2 c.p.m.p.) per avere, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere per sé e per il suo nucleo familiare un alloggio di servizio assegnatogli per uso esclusivo di abitazione e nell'adibirlo, una volta acquisito il bene, a struttura ricettiva tipo "bed end breakfast", inducendo in errore l'amministrazione militare in ordine al suo reale utilizzo, procurato a se stesso l'ingiusto profitto dato dai proventi dell'affitto come innanzi organizzato in danno dell'amministrazione concedente, che non utilizzava il bene secondo le effettive esigenze del servizio; in (omissis) (omissis) .

Il Tribunale Militare di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2015, assolveva l' (omissis) da tale contestazione con la formula "perché il fatto non sussiste", sul rilievo che, pur essendo stato provato il fatto di cui alla imputazione, e cioè che l'imputato, acquisito un alloggio di servizio per concessione dell'amministrazione, lo aveva adibito a struttura ricettiva tipo "bed end breakfast, nel caso specifico, del reato di truffa contestato, non risultava provato il requisito, richiesto dalla norma, del danno patrimoniale a carico dell'amministrazione.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Procuratore militare di Napoli contestando l'interpretazione della norma data in primo grado e sostenendo la tesi che la truffa militare poteva e doveva essere contestata anche in mancanza di un danno patrimoniale se in costanza di pregiudizio delle finalità pubbliche ed, in particolare, di quelle assistenziali perseguite dall'amministrazione. Ad avviso del procuratore appellante danno patrimoniale era anche quello collegato al lucro cessante, nella specie ricollegabile alla mancata concessione, a pagamento, dell'alloggio in possesso dell'imputato.

3. Con sentenza del 12 luglio 2016 la Corte di appello militare accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata


dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli condannandolo alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione militare ed a quella, accessoria, della rimozione, pene, quella principale e quella accessoria, condizionalmente sospese subordinatamente, ai sensi dell'art. 165 c.p., allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per 180 giorni.

A sostegno della decisione, la corte territoriale osservava che, nella specie, lo stesso giudice di prime cure aveva riconosciuto la ricorrenza sia del requisito degli "artifici" e dei "raggiri", che dell'ingiusto profitto personale da parte dell'imputato ed aveva altresì ritenuto acquisito al processo la circostanza fattuale che il prevenuto, dal luglio 2013, aveva destinato l'alloggio di servizio alle funzioni contestatigli in rubrica; in contrasto con la sentenza appellata, riteneva il giudice di secondo grado viceversa ricorrente, nell'ipotesi data, anche il danno a carico dell'amministrazione militare collegato alla condotta incriminata. A tal fine il giudice *a quo* richiamava la nota sentenza Cellamare, ss.uu. 16.12.1998, ed i principi di diritto ivi affermati in ordine alla necessità, per la configurabilità della truffa di cui all'art. 640 c.p., del danno patrimoniale ed economico, principio peraltro fondante della decisione appellata, ed individuava il danno economicamente apprezzabile subito dall'amministrazione nel lucro cessante conseguente alla mancata utilizzabilità dell'alloggio ed alla possibilità di riassegnarlo in cambio di un corrispondente canone; a ciò aggiungeva il giudice di secondo grado, classificandolo quale danno per l'amministrazione comunque rilevante ai fini della configurabilità del reato in discussione, il sacrificio dell'interesse in capo alla P.A. alla pronta ed ottimale operatività del soggetto posto alle proprie dipendenze, l'unico giustificativo della rinuncia della stessa P.A. a maggiori guadagni fruibili dalla collocazione del bene sul mercato delle locazioni.

4. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione.

4.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., co. 1 lettere c) ed e), violazione della legge processuale

con riferimento all'art. 533 c.p.p., perché violata la regola di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” e vizio della motivazione sul punto, in particolare osservando: nella specie il giudice dell'appello ha radicalmente riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, pervenendo ad una decisione di condanna; va pertanto verificato se la motivazione a sostegno della riforma in tal modo deliberata risponda o meno all'insegnamento di legittimità, che richiede, come è noto, che essa si confronti in modo specifico con le ragioni assolutorie sviluppate dal primo giudice e si caratterizzi per una forza persuasiva maggiore di quella riformata; orbene, nello specifico la tesi assolutoria, giova ribadirlo, poggiava sulla considerazione che nessun danno patrimoniale risultava arrecato alla pubblica amministrazione e tanto, per il giudice di prime cure, si desumeva anche dalla prova dichiarativa acquisita al processo (ten. col. (omissis) e primo m.llo (omissis)), prova dichiarativa viceversa del tutto ignorata dalla corte di secondo grado; di qui, in conclusione, l'apparenza della motivazione e la denunciata violazione di legge.



4.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente violazione della norma incriminatrice e vizio della motivazione sul punto, in particolare contestando, A) che siano stati provati nel processo gli artifici ed i raggiri necessari per la integrazione del reato in parola, artifici e raggiri individuati dall'accusa nella omessa comunicazione all'amministrazione concedente, da parte dell'imputato, della volontà di mutare la destinazione d'uso dell'alloggio di servizio assegnatogli, desunta semplicemente congetturando da dati di per sé non significativi del concreto mutamento della ridetta destinazione (l'inserzione di un annuncio, la presenza nell'alloggio di una serie di avvisi in inglese relativi all'uso ed al funzionamento degli elettrodomestici, all'organizzazione della quotidianità, alle scansioni delle fasi della vita giornaliera ed alle eventuali utilità di potenziali fruitori); in ogni caso, tale la tesi difensiva, il mutamento di destinazione contestato integra una inadempienza contrattuale della locazione conclusa con l'amministrazione, inadempienza di per sé estranea alla nozione penalistica dei “raggiri” e degli “artifici”.



B) Sempre nell'ambito del secondo motivo di doglianza contesta la difesa ricorrente, per un verso, che sia stato provato, nella specie, il danno patrimoniale nelle forme ritenute in sentenza e cioè l'uso dannoso giacchè indebito dell'alloggio di servizio da parte dell'imputato e, per altro verso, che nella specie vi sia stato un apprezzabile danno patrimoniale ed economico, requisito essenziale per la sussistenza del reato di truffa militare, neppure nelle forme del lucro cessante; detto essenziale elemento costitutivo del reato, ad avviso sempre della difesa ricorrente, sarebbe rimasto del tutto privo di sostegno probatorio ed, anzi, sarebbe stato esplicitamente negato dal ten. col. Tredici (verbale ud. del 13.5.2015, riportato per stralcio dalla difesa).

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nel suo secondo motivo di impugnazione.

1. Osserva la corte, preliminarmente, la incongruità delle ragioni espresse dalla difesa col primo motivo rispetto alla fattispecie concreta venuta all'esame della Corte, dappoichè il giudice di appello nulla ha mutato dell'accertamento in fatto eseguito dalla corte di primo grado, avendo provveduto alla riforma della decisione assolutoria in quella di condanna in forza di una diversa interpretazione di quei fatti, per desumere da essi la ricorrenza dei requisiti di legge ai fini di ritenere sussistente la truffa contestata. In particolare il giudice *a quo* ha diversamente interpretato, rispetto al giudice di primo grado, il requisito del "danno altrui" cagionato dalla condotta truffaldina. Di qui, giova ribadirlo, l'incongruità della tesi difensiva circa l'onere di motivazione rafforzata in ipotesi di riforma in condanna della sentenza assolutoria di prime cure, giacchè messe a confronto, nella specie, semplicemente due diverse letture ermeneutiche della norma in riferimento a condotte fissate dal giudice di prime cure non contestate nel prosieguo processuale.

Di qui, anche, il nucleo essenziale della valutazione giuridica alla quale è chiamata la corte di legittimità, incentrata sulla corretta lettura ermeneutica della espressione "con altrui danno" di cui al primo comma dell'art. 640 c.p., che diventa, nella norma contestata, "con danno di altro militare", danno prodotto dalla condotta truffaldina da intendersi esclusivamente in termini di danno

patrimoniale ed economico ovvero, almeno per quanto riguarda la truffa militare, anche con ambiti più ampi.

Orbene, appare utile prendere le mosse dalla norme di riferimento, l'art. 640 c.p. e l'art. 234 c.p.m.p., descrittive, rispettivamente, del reato di truffa e del reato di truffa militare, ipotesi tipiche del tutto simili quanto agli elementi costitutivi del reato (oggettivo e soggettivo) come reso evidente dalla lettura dei testi normativi.

La consolidata lezione di legittimità a margine della truffa di cui all'art. 640 c.p., come è noto, è nel senso che il danno altrui di essa costitutiva deve essere di natura esclusivamente patrimoniale ed economica, a differenza del profitto conseguito dall'agente, che può assumere anche natura diversa. Tale lettura giurisprudenziale deve ormai ritenersi incontestata a far tempo da S.U., sentenza n.1 del 16/12/1998, Cellamare, Rv. 212080, in tal guisa massimata: *“nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata”*.

Né sembra alla corte che la diversità semantica tra l'espressione *“con altrui danno”*, contenuta nella norma generale, e quella *“con danno di altro militare”*, requisito della norma speciale, possa consentire, per quest'ultima, una dilatazione della nozione di danno individuata dalla lezione di legittimità per quello caratterizzante l'art. 640 c.p..



Deve pertanto concludersi, sul punto, che requisito costitutivo del reato tipizzato dalla norma contestata all'imputato è l'altrui danno (riferito ad altro militare) di natura patrimoniale ed economica.

Venendo ora all'applicazione dei principi al caso in esame, giova osservare che è la stessa corte di secondo grado ad escludere, sostanzialmente, un danno patrimoniale o economico cagionato ad altro militare dalla condotta dell'imputato e che, comunque, tale circostanza è rimasta priva di sostegno probatorio.

È da escludersi, più nello specifico, che il danno possa, nella concreta fattispecie, essere ricondotto al lucro cessante in capo all'amministrazione militare, e cioè al mancato guadagno per una diversa locazione ad altro militare, sia perché non provata la reale possibilità di una tale ipotesi, sia perché risulta agli atti che al concessionario dell'alloggio per cui è causa succeduto all'imputato è stato richiesto un canone inferiore a quello pagato dal prevenuto.

Il richiamo poi alla ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. da parte del P.M. appellante e della corte di secondo grado, ritenuto dialetticamente utile al fine di sostenere la legittimità di un danno truffaldino non economico (la norma predetta tipizza infatti un comportamento dove il semplice contributo agevolato integra la truffa) è errato. La norma in esame, quella di cui all'art. 640 bis c.p. appunto, indica infatti il danno altrui nel mancato contributo dato a chi avrebbe avuto diritto a riceverlo in luogo del truffatore e nel non avere l'avente diritto ottenuto il contributo stesso, ipotesi del tutto specifica, coerente con la *ratio legis* e con la volontà legislativa di perseguire precisi comportamenti, da ritenersi speciali rispetto alla disciplina generale del reato di truffa e della fattispecie del tutto parallela della truffa militare.

Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto: *“nel delitto di truffa militare di cui all'art. 234 c.p.m.p., del tutto analogamente a quando disposto dalla truffa di cui all'art. 640 c.p., mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che*



abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa".

Eppertanto, dovendosi ritenere, nel caso di specie, pacificamente accertati i fatti di causa, in applicazione dell'esposto principio di diritto deve provvedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata perché insussistente il fatto contestato.

P. T. M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste

Roma, addì 5 giugno 2017

Il cons. est.



Il Presidente





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 28 giugno 2017

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92